



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
6^a Seduta
Lunedì 29 giugno 2020

Deliberazione n. 34 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013.

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Il Presidente, pone in votazione, separatamente, i tre articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 21, astenuti 5 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 30 giugno 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 34 del 29 giugno 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROROGA DEL TERMINE DI ADEGUAMENTO.

MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUI REQUISITI
STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE
PER LA PRIMA INFANZIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA L.R. 15/2013

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2020.

Reggio Calabria, 30 giugno 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

La presente legge mira a garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia, promosse e disciplinate dalla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15, al fine di offrire risposte di integrazione e sostegno ai bambini in età evolutiva e alle loro famiglie.

La legge stabilisce, in particolare, i requisiti organizzativi e strutturali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e il termine entro il quale le suddette strutture sono chiamate ad adeguarsi, pena la revoca della autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento per le strutture che erogano i servizi.

Il suddetto termine, originariamente fissato dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013, "entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge", è stato prorogato, dapprima, dalla legge regionale 5 luglio 2016, n. 20 "entro il 30 giugno 2018", successivamente, dalla legge regionale 22 giugno 2018, n. 21 "al 30 giugno 2020", per consentire la possibilità di adeguamento delle strutture socio-educative per la prima infanzia, con particolare riguardo a quelle già funzionanti, ai requisiti previsti e richiesti dalla legge.

Oggi, considerato il blocco dei lavori di adeguamento cagionato dallo stato emergenziale in conseguenza del propagarsi dell'epidemia COVID-19, appare necessario ed urgente differire ulteriormente, dal 30 giugno al 31 dicembre 2020, il termine ivi previsto per l'adeguamento, al fine di scongiurare l'interruzione di un servizio considerato essenziale ed indispensabile per i bambini e per le loro famiglie. L'intervento di novellazione, nel prevedere un'ulteriore proroga ancorata a una data certa, congrua e abbastanza ravvicinata, appare ragionevole e non si pone in contrasto con la ratio dello stesso articolo 23 oggetto di modifica, recante "disposizioni transitorie".

La legge si compone di tre articoli, si seguito descritti:

- l'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 15/2013 prevedendo che le parole "entro il 30 giugno 2020" siano sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020";
- l'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'articolo 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni decorrenti dalla medesima pubblicazione.



Consiglio regionale della Calabria

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proroga termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013.

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. In particolare, la proroga del termine, dal 30 giugno al 30 dicembre 2020, previsto all'articolo 23 ha il solo scopo di garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, consentendo alle strutture socio-educative, sia pubbliche sia private presenti sul territorio calabrese, di adeguare la propria organizzazione alle prescrizioni normative contenute nella legge regionale n.15/2013.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 – Oneri finanziari

| | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|--------|---|--------------------|---------------------------------|---------|
| Art. 1 | L'art. 1 apporta modifiche di carattere ordinamentale esclusivamente al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), prorogando, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il termine di adeguamento delle strutture socio-educative per la prima infanzia, dal 30 giugno 2020, ivi previsto, al 31 dicembre 2020 | // | // | 0,00 € |



Consiglio regionale della Calabria

| | | | | |
|--------|---|----|----|--------|
| Art. 2 | Prevede l'invarianza finanziaria della presente legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale | // | // | 0,00 € |
| Art. 3 | Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico | // | // | 0,00 € |

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che mirano a modificare la l.r. 15/2013 vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. In particolare, la proroga del termine, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 23, ha il solo scopo di garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia, consentendo alle strutture socio-educative sia pubbliche sia private presenti sul territorio calabrese di adeguare la propria organizzazione alle prescrizioni normative contenute nella legge regionale n. 15/2013.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

| Programma/capitolo | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Totale |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| // | // | // | // | // |
| Totale | // | // | // | // |

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Proroga del termine di adeguamento. Modifica articolo 23 l.r. 15/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), le parole "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.